



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE**

Assunto il 19/07/2022

Numero Registro Dipartimento 835

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8403 DEL 20/07/2022

Oggetto: Dip. Antonio Dominianni. Matr. n. 1002242 (matr. ec. 10044429). Aspettativa ex art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 97271 del 6 luglio 2022 all'Ing. Antonio Dominianni, dipendente regionale a tempo indeterminato e pieno, in servizio presso il Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane", Settore "Datore di lavoro, sicurezza luoghi di lavoro, privacy - rapporti con polizia locale", matr. n. 1002242 (matr. ec. 10044429), cat. D, è stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.), per la durata di anni 3 (tre);
- con determinazione dirigenziale n. 1980 del 6 luglio 2022, preso atto della nomina, è stato disposto di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, siglato in pari data;
- con nota prot. n. 311837 del 5 luglio 2022, il dipendente Antonio Dominianni ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni, ex art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 (*Concretezza nelle Pubbliche Amministrazioni*);
- in pari data il Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane", sentito il Dirigente di Settore, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta *de qua*;

VISTI:

- i commi 1 e 5 dell'art. 23-bis (*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*) del D. Lgs. n. 165/2001 per come modificato dall'art. 4 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 (*Concretezza nelle Pubbliche Amministrazioni*) che, testualmente, dispongono:
 - comma 1: "*In deroga all'art. 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione*";
 - comma 5: "*L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità*".
- il CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali";

PRESO ATTO della nota prot. n. 332500 del 18 luglio 2022 con la quale il dipendente Antonio Dominianni, in ordine a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 23-bis sopra richiamato, ha dichiarato di non essere stata addetto, nel corso dei due anni precedenti, a funzioni di vigilanza di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore del Comune di Catanzaro;

DATO ATTO CHE l'istruttoria è completa ed è stata condivisa dalla dipendente Maria Carmela La Malfa matr. n. 65082 in relazione alle misure alternative alla rotazione, per come previsto da vigente

P.T.P.C.T. 2022/2024 e per come, tra l'altro, suggerite dal P.N.A. giusta nota prot. n.280295 del 15 giugno 2022;

RILEVATO CHE:

- al dipendente posto in aspettativa non va corrisposto il trattamento economico per tutto il periodo di assenza ma mantiene il diritto alla conservazione del posto e la categoria ed economica posseduta;
- il dipendente riprende servizio al termine dell'incarico o ancor prima dello stesso qualora ne venga fatta esplicita richiesta;
- il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridica ed economica né del trattamento di quiescenza e previdenza; è sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979;

RITENUTA la propria competenza in materia

DECRETA

1. DI COLLOCARE l'ing. Antonio Dominianni, dipendente regionale a tempo indeterminato e pieno, in servizio presso il Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane", Settore "Datore di lavoro, sicurezza luoghi di lavoro, privacy - rapporti con polizia locale", matr. n. 1002242 (matr. ec. 10044429), cat. D, in aspettativa senza assegni ai sensi e dell'art. 23-*bis* del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., per anni 3 (tre) a decorrere dal 6 luglio 2022 e sino al 5 luglio 2025;

2. DI DARE ATTO CHE:

- al dipendente posto in aspettativa non va corrisposto il trattamento economico per tutto il periodo di assenza ma mantiene il diritto alla conservazione del posto e la posizione giuridica posseduta;
- il dipendente riprende servizio al termine dell'incarico o ancor prima dello stesso qualora ne venga fatta esplicita richiesta;
- il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridica ed economica né del trattamento di quiescenza e previdenza; è sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979;

3. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al dipendente Antonio Dominianni;
- al Dirigente del Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale" per gli adempimenti di competenza;
- al Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane";
- al "Datore di Lavoro, Sicurezza Luoghi di lavoro, Privacy - Rapporti con Polizia Locale", dove il dipendente risulta funzionalmente assegnato;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BUR Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonietta Bianco
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROBERTA CARDAMONE
(con firma digitale)